

# TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA

Sezione Esecuzioni Immobiliari di Cosenza VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 179/2013

tra

MAIOR SPV S.R.L.

CREDITORE PROCEDENTE

e

DEBITORE ESECUTATO

**INTERVENUTO** 

Oggi 28 aprile 2021, innanzi al dott. Assunta Gioia, sono comparsi:

avv. Francesco Di Giorno in sostituzione dell'avv. Muzi per il creditore procedente avv. Antonio Nucaro in sostituzione dell'avv. Scrivo per il creditore Prisma spv srl

dott.ssa Rosa Gargano custode/delegato

Nessuno è comparso per il debitore esecutato

La dott.ssa Gargano si riporta alla propria relazione nonché alle istanze depositate chiedendo, in caso di fissazione di nuove vendite, un'integrazione del fondo spese.

Gli avvocati Di Giorno e Nucaro insistono per nuove vendite a ribasso.

### Il Giudice

- ritenuto di potere autorizzare due nuovi tentativi di vendita secondo le modalità di cui alla precedente delega;
- letta l'istanza con cui il delegato domanda l'integrazione del fondo spese a sua disposizione in vista dei prossimi tentativi di vendita;

### DISPONE

la vendita senza incanto degli immobili meglio identificati nella relazione di stima dell'esperto e già oggetto dei precedenti tentativi di vendita, con ribasso del 10% rispetto al tentativo precedente.

### **NOMINA**

gestore della vendita telematica, come previsto nella Convenzione per l' Integrazione del protocollo d'intesa dei servizi di pubblicità per le vendite giudiziarie sottoscritta il 10.4.2018 tra il Tribunale di



Cosenza e la società Edicom, la società Ediservice S.r.l., facente parte della rete d'imprese Gruppo Edicom, società iscritta nel registro di cui agli artt. 3 ss. D.M. 32/2015 con il sito internet www.garavirtuale.it PDG d'iscrizione n. 3 del 04/08/2017. È fatta salva la possibilità per il delegato di individuare società diverse da quella autorizzata nella presente ordinanza, qualora le stesse consentano di offrire a parità di condizioni, economiche e di supporto al professionista, un servizio sensibilmente migliore e più conveniente per la procedura.

#### **FISSA**

il termine finale per l'espletamento delle attività delegate a 12 mesi dal versamento del fondo spese integrativo, arco di tempo in cui il professionista delegato dovrà curare due tentativi di vendita, considerato il numero di tentativi già posti in essere;

#### DISPONE

che nel caso di mancato svolgimento delle operazioni nel termine o di esito negativo del tentativo espletato, il professionista informi il giudice restituendogli il fascicolo; in caso di vendita, invece, il professionista Delegato trasmetta a questo giudice il fascicolo entro 120 giorni dal decreto di trasferimento, unitamente al progetto di distribuzione: al decreto dovrà essere allegato, se previsto dalla legge, il vigente certificato di destinazione urbanistica dell'immobile

### **RISERVA**

di prorogare tale termine ove il professionista, prima della scadenza, depositi una istanza motivata in tal senso;

### **STABILISCE**

l'integrazione del fondo spese nella misura di euro 1.200,00, autorizzando il delegato a farne richiesta ai creditori nelle forme e nei termini stabiliti nell'ordinanza di delega.

## **AVVERTE**

che in base a quanto disposto dall'art.624 bis c.p.c., il Giudice dell'esecuzione, può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L'istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisito. Qualora non sia stata proposta istanza o essa non sia stata accolta, in base a quanto disposto dall'art. 161 bis disp. att. c.p.c., il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571, consenso che deve essere manifestato in modo espresso al professionista delegato fino al momento dell'inizio della gara o dell'incanto.

Si richiamano per il resto tutte le condizioni di cui alla precedente delega.

Il Giudice dott. Assunta Gioia

